

L'Autorità anticorruzione ha approvato il regolamento sulla vigilanza collaborativa

Appalti, più verifiche di legalità

Si abbassa il limite di importo per i protocolli con l'Anac

DI ANDREA MASCOLINI

Le stazioni appaltanti potranno avvalersi più spesso della vigilanza collaborativa dell'Autorità nazionale anticorruzione per le verifiche di legalità sugli atti di gara. Il limite minimo per sottoscrivere i protocolli passa infatti, per i lavori, da 100 milioni di importo a base di gara a 50 e da 15 a 5 milioni per servizi e forniture.

E' quanto si deduce dalla lettura della delibera dell'Autorità nazionale anticorruzione n. 160 del 30 marzo 2022, che ha approvato il nuovo regolamento (in gazzetta ufficiale n. 89 del 15 aprile 2022, quindi in vigore da sabato scorso) che disciplina lo svolgimento dell'attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici e abroga il precedente regolamento del 28 giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 1° agosto 2017.

Il nuovo regolamento si applica agli appalti e alle concessioni che le stazioni appaltanti intendono bandire in base ai programmi di acquisizione di cui all'art. 21 del Codice dei contratti pubblici, ovvero a procedure concernenti interventi al di fuori della programmazione ordinaria e che generalmente riguardano interventi straordinari

disposti in occasione di grandi eventi (il primo fu Expo Milano 2015) oppure disposti a seguito di calamità naturali. I protocolli è poi previsto che siano attivabili anche per la realizzazione di grandi infrastrutture strategiche al di sopra di una determinata soglia.

L'Autorità presieduta da Giuseppe Busia interviewe con il nuovo regolamento proprio per ampliare la possibilità di affiancare le stazioni appaltanti attraverso la riduzione delle soglie di importo per lavori, forniture e servizi oltre le quali le stazioni appaltanti, per gli interventi delineati in precedenza, possono fare domanda di sottoscrizione di un protocollo di vigilanza (si tratta infatti sempre di una facoltà e non di un obbligo). In particolare, rispetto al precedente regolamento per i lavori si passa da 100 a 50 milioni, mentre per servizi e forniture si riduce la soglia da 15 a oltre 5 milioni di euro. In ogni caso le stazioni appaltanti potranno sempre chiedere la vigilanza dell'Anac quando vi siano elevati indici di rischio corruttivo o di condotte illecite o eventi criminali. La stazione appaltante potrà quindi presentare un'istanza all'Anac, affinché essa eserciti – in base ad un protocollo con validità annuale - attività di vigi-

lanza preventiva mediante supporto nella predisposizione degli atti di gara, di cui verifica la conformità alla normativa vigente, e per monitorare tutto lo svolgimento della procedura, compresa, se previsto, la fase di esecuzione. In base al protocollo stipulato l'Anac potrà esaminare ogni atto di gara (la documentazione dettagliata è definita all'articolo 7 del regolamento: si va dal bando di gara fino all'aggiudicazione e alla stipula del contratto), prima della sua formale adozione.

L'Anac, su ogni atto, potrà formulare osservazioni e a fronte delle osservazioni la stazione appaltante potrà adeguarsi modificando i documenti indicati, ovvero non adeguarsi, motivandone le ragioni. In caso di mancato adeguamento però, qualora il Consiglio dell'Anac ritenesse grave il mancato allineamento alle proprie indicazioni, da parte della stazione appaltante, si potrebbe arrivare alla risoluzione del protocollo.

© Riproduzione riservata

Giuseppe Busia



Peso: 41%